



Area Patrimonio  
*Servizio Politiche per la Casa*

## **FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI IN SITUAZIONE DI SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ A PROVVEDERE AL PAGAMENTO DEL CANONE LOCATIVO IN RAGIONE DELLA PERDITA O CONSISTENTE RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE**

### **IL DIRIGENTE**

### **RENDE NOTO CHE**

**GLI INQUILINI PRIVATI MOROSI, IN POSSESSO DEI REQUISITI E NELLE CONDIZIONI DI SEGUITO DESCRITTE, POSSONO PRODURRE DOMANDA PER ACCEDERE AL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI AVVALENDOSI DELLA PROCEDURA A SPORTELLO ADOTTATA AI SENSI DELLE LINEE GUIDA REGIONALI APPROVATE CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 568 DEL 07/12/2021**

### **1 CRITERI E REQUISITI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI**

1.1 Può accedere al contributo il soggetto che:

- a) abbia un reddito ISE non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad euro 26.000,00;
- b) sia destinatario di un atto di **intimazione di sfratto per morosità**, con citazione per la convalida; in via sperimentale e solo per l'annualità 2021, potranno accedere al contributo anche i soggetti che siano destinatari solo di una **lettera di diffida**, trasmessa per raccomandata A/R o via PEC, con data anteriore al 30/06/2021;
- c) sia titolare di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, anche tardivamente, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica, (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9);
- d) sia residente da almeno un anno, nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio;
- e) abbia la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno ai sensi del Testo Unico D.lgs. n. 286 del 25.07.1998 e ss.ii.mm.;
- f) non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nella provincia di residenza, di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del nucleo familiare;

1.2 Inoltre, il Comune verifica che il richiedente, ovvero uno dei componenti del nucleo familiare, residente nell'alloggio, sia un lavoratore dipendente, autonomo o precario, colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente **riduzione della capacità reddituale**, dovuta a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- a) perdita del lavoro per licenziamento;
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- e) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare, che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo;
- f) la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
- g) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- h) perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%, fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e) ed f), del punto 1.1) per l'anno 2021 per coloro che siano stati destinatari anche solo di una lettera di diffida, trasmessa per raccomandata A/R o tramite Pec con data antecedente al 30/06.2021.

Il Comune, attraverso i propri servizi sociali, può attestare la diminuzione della capacità reddituale anche per altri motivi, sempreché connessi al peggioramento della condizione economica generale, in particolare in riferimento a condizioni di precarietà lavorativa, di separazione legale, ecc..

## 2.2 ENTITA' E FINALITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo non è cumulabile con il c.d. reddito di cittadinanza.

L'importo massimo di contributo concedibile da utilizzare per le destinazioni identificate dalle lettere a), b), c), d), di seguito indicate, non può superare l'importo di euro 12.000,00:

- a)** fino ad un massimo di € 8.000,00, per sanare la morosità accertata, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia da parte del proprietario all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile. Il contributo sarà erogato direttamente al proprietario che dimostri, con idonea documentazione, l'intervenuto accordo tra le parti e l'estinzione del giudizio eventualmente in corso;
- b)** fino ad un massimo di € 6.000,00, per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, qualora il proprietario consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole; Il contributo sarà erogato al proprietario previa sua richiesta che attesti di volta in volta la perdurante occupazione dell'alloggio;
- c)** per assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d)** per assicurare il versamento di un numero di mensilità relative ad un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato, fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00.

Per le finalità sopra elencate è necessaria apposita dichiarazione di volontà da parte del proprietario dell'immobile, da effettuarsi ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000.

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto. Il contributo potrà essere

erogato al proprietario dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula e la registrazione del nuovo contratto e, comunque ad avvenuto rilascio dell'immobile nel caso di sottoscrizione di un contratto per immobile diverso.

### **3 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI**

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena l'esclusione:

- a) dichiarazione sostitutiva unica, resa e sottoscritta dal richiedente, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, debitamente compilata in ogni sua parte, per la verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare;
- b) contratto di locazione regolarmente registrato, anche se tardivamente;
- c) certificato di residenza storico (è sufficiente la dichiarazione sostitutiva);
- d) stato di famiglia storico (è sufficiente la dichiarazione sostitutiva);
- e) ogni documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi:
  - dichiarazione ISE ed ISEE in corso di validità;
  - copia del provvedimento di sfratto per morosità con citazione per la convalida ed eventuale dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che a seguito dello sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di locazione a canone concordato;
  - copia della lettera di diffida trasmessa con raccomandata A/R o per PEC in data anteriore al 30 giugno 2021 (per il solo anno 2021);
  - documentazione comprovante il possesso della perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale ovvero:
    - attestazione di licenziamento, di accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro, cassa integrazione ordinaria, straordinaria, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici, attestazione di cessazione di attività libero, professionali o imprese registrate;
    - eventuale attestazione di malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare resa dal medico curante o dalla ASL di appartenenza;
    - eventuale copia di sentenza di separazione legale;
    - documentazione attestante, solo per l'anno 2021, di aver subito in ragione dell'emergenza Covid 19 una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%. Stante il protrarsi dell'emergenza epidemiologica, la riduzione del reddito di cui sopra può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020.
    - ogni altra documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti soggetti ed oggettivi;
  - copia documento di riconoscimento ;
  - copia permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs.286/98 per cittadini non appartenenti all'UE.
- f) Dichiarazione del proprietario dell'immobile ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000 (**Allegato A**).

### **4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Le domande di partecipazione devono essere presentate unicamente dal titolare del contratto di locazione, pena la non ammissibilità.

I richiedenti potranno accedere alla piattaforma web mediante credenziali **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale) , **CIE** (Carta di Identità Elettronica) o **CNS** (carta nazionale dei servizi).

**Le istanze, complete della documentazione richiesta, dovranno essere presentate esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma informatica messa a disposizione dal**

**Comune di Napoli, all'indirizzo internet <https://bandisociali.comune.napoli.it> a far data dal giorno 14 marzo 2022 ore 9,00.**

Il Comune procederà alla valutazione delle domande pervenute secondo **l'ordine cronologico di presentazione** e saranno liquidate le domande di partecipazione complete della documentazione richiesta per coloro che siano in possesso dei requisiti **fino ad esaurimento dei fondi regionali**.

Ai fini dell'erogazione del contributo sarà richiesta la documentazione relativa agli accordi con il proprietario secondo la destinazione dei diversi contributi.

Le domande prive della documentazione richiesta saranno escluse.

## **5 OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il Comune dovrà comunicare alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo e alla Direzione Generale per il Governo del Territorio 50-09 l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Ai sensi dell'art. 1 del DM 30 luglio 2021, il Comune, successivamente alla erogazione del contributo comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari che hanno fruito del contributo ai fini della eventuale compensazione con il reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Il Comune trasmetterà altresì, i nominativi dei beneficiari ai Servizi Finanziari per l'eventuale recupero dei tributi comunali.

L'attuazione dei controlli circa la veridicità dei dati forniti da beneficiari avverrà, avvalendosi dei sistemi informativi/telematici con collegamento alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, oltre che con l'invio alla Guardia di Finanza degli elenchi dei beneficiari.

Il presente avviso non comporta alcun vincolo per il Comune Napoli, essendo l'intervento di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli subordinato all'effettiva erogazione delle risorse da parte della Regione Campania.

## **6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati personali e la documentazione allegata alla domanda, saranno trattati, esclusivamente, per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente avviso in conformità a quanto previsto dal regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679.

## **7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii il responsabile del Procedimento è la dott.ssa Laura Russo

**il Dirigente  
dott.ssa Cinzia D'Oriano**

(\*) La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n°82 del 07/03/2005, e ss. mm. ii. (CAD).